

PARTE 1 INDICAZIONI GENERALI E TERMINI DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica in favore degli alunni disabili la cui gravità o limitazione di autonomia determini l'inevitabile necessità di assistenza per un regolare apprendimento nel contesto scolastico.

Il servizio si rivolge agli alunni disabili residenti nel Comune di Bernalda ed è finalizzato a favorire l'autonomia personale e sostenere e facilitare i percorsi di apprendimento, di inserimento e di partecipazione attiva alle attività didattiche svolte dal personale insegnante,

Destinatari del servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono gli alunni con disabilità certificata in base all'art. 12 della Legge n. 104/1992 da parte del Unità Multidisciplinare della ASL territorialmente competente, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria, e secondaria di I grado, incluse le scuole parificate riconosciute ai sensi della legge 62/2000 ed equiparate pubbliche, ed in possesso di Diagnosi Funzionale (DF), predisposta ai sensi della Legge n. 104/1992 e secondo le modalità previste dall'Intesa Stato regioni Conferenza Unificata del 20 marzo 2008 Repertorio Atti n. 39/cu, dalla quale si evinca chiaramente la necessità di accedere all'assistenza educativa specialistica.

La scelta dell'attivazione del servizio e dei relativi destinatari dovrà essere effettuata nell'ambito di un lavoro di gruppo con gli strumenti e secondo le modalità definiti dalla normativa vigente.

Per gli aspetti inerenti all'attribuzione dell'assistente specialistico, l'Unità Multidisciplinare è affiancata da un esperto di pedagogia e didattica speciale designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani Sociali di Zona di cui all'art. 19 Legge n. 328/2000 e agli Enti Locali competenti e ASL.

Nella certificazione e nella Diagnosi Funzionale deve essere riconosciuta la necessità della figura dell'assistente specialistico. La Scuola, nella figura del dirigente scolastico, inoltrerà la richiesta di supporto dell'assistente specialistico a all'Ente Pubblico locale di riferimento e l'appaltatore interverrà tramite personale adeguato, in completa collaborazione con il personale docente e non docente presente nella scuola. Le segnalazioni della Scuola, circa la necessità di assistenza, hanno validità solamente per l'anno scolastico di riferimento e per il tempo ritenuto necessario. Nessuna responsabilità viene assunta dal Comune se, alla luce delle segnalazioni di assistenza, non si realizzasse nel periodo dell'appalto un volume di assistenza pari a quanto indicato quale valore presunto dell'appalto

Scopo del servizio è offrire un sostegno educativo — assistenziale che miri alla socializzazione con l'ambiente scolastico, atto stimolo individuale, alla conquista dell'autonomia personale, alla gestione dei processi cognitivi e relazionali ed all'integrazione in tutte le diverse attività scolastiche.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere effettuato nel rispetto del presente Capitolato e della normativa vigente in materia di retribuzioni, assistenza, previdenza, igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

L'esecuzione dei servizi sopra descritti viene effettuato dalla Ditta appaltatrice, in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è per l'anno scolastico 2022/2023.

La data di fine servizio è quella fissata dal calendario scolastico regionale.

La data di effettivo inizio sarà comunicata dal Comune di Bernalda in forma scritta all'appaltatore.

PARTE 2 RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PRESTAZIONE

Art. 3 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di assistenza specialistica scolastica ha come scopo principale la piena integrazione scolastica e la partecipazione all'attuazione dei programmi educativi assistenziali individualizzati redatti dagli organi a ciò competenti ai sensi della "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104/1992. Il personale addetto al Servizio specialistico scolastico si inserisce, pertanto, nel Progetto di Vita predisposto dalle istituzioni scolastiche attraverso i docenti curricolari e di sostegno, nonché nel Piano Annuale dell'inclusione d'istituto. Il personale incaricato privilegia gli aspetti più strettamente educativi ed assistenziali del piano educativo individualizzato (di cui all'art. 12 della L. 104/1992), ai fini di una più efficace integrazione scolastica e nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. Il compito del Personale di assistenza scolastica specialistica è quello di integrare il proprio operato con le attività didattiche e di base già svolte da personale docente e non docente dell'istituzione scolastica. Tale servizio deve essere realizzato nel monte ore assegnato.

Il servizio persegue, in generale, le seguenti finalità:

- garantire all'alunno con disabilità e alla sua famiglia una reale e positiva accoglienza durante il percorso scolastico e formativo, rendendoli attivi e partecipi nel processo di apprendimento, di sviluppo e di integrazione;
- facilitare la realizzazione unitaria di interventi che favoriscano la piena attuazione del diritto allo studio di alunni con disabilità e la loro integrazione nel contesto scolastico e sociale, secondo le capacità di ciascuno, attraverso la definizione dei reciproci rapporti di collaborazione e di responsabilità;
- garantire, nel territorio di riferimento, il coordinamento e l'unitarietà tra il profilo educativo e quello sanitario e sociale, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'orientamento scolastico e professionale delle persone con disabilità frequentanti scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
- garantire la continuità del progetto individualizzato a sostegno del percorso evolutivo della persona con disabilità;
- garantire la continuità educativa tra i diversi gradi dell'istruzione e della formazione attraverso il passaggio informazioni, l'aggiornamento della documentazione, l'orientamento educativo e la predisposizione delle condizioni per la successiva accoglienza;
- garantire all'alunno con disabilità e alla sua famiglia l'autonomia delle scelte tra i diversi gradi e opportunità scolastiche e formative attraverso il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, il corretto passaggio delle informazioni e il coinvolgimento partecipato.

In sintesi, la funzione di tale servizio è quella di favorire il benessere e la crescita educativa delle persone con disabilità all'interno del gruppo classe e, in particolare, quella di supportare, consolidare e sviluppare:

- le competenze relazionali, social e comunicative;
- le autonomie personali;
- l'integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti.

Art. 4 - SEDI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le Istituzioni scolastiche del Comune di Bernalda presso cui è possibile attivare, di norma, il Servizio Educativo Assistenziale oggetto dell'appalto, sono le scuole dell'infanzia, elementari, medie (statali e paritarie).

Art. 5 - DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO

Si stima che nell'anno scolastico 2022/2023 le ore da dedicare agli alunni con disabilità con Servizio Educativo Assistenziale Specialistico saranno circa 820,44 per tutta la durata dell'appalto.

Gli orari di svolgimento, la loro durata ed il numero degli operatori necessari saranno stabiliti dal committente, sentite le unità Multidisciplinari e i dirigenti scolastici, I compiti e le funzioni di assistenza educativa specialistica saranno svolti sia durante l'orario scolastico all'interno della scuola, sia negli altri momenti e luoghi per la partecipazione ad eventi esterni, quali gite e momenti formativi organizzati dalla scuola.

L'individuazione del fabbisogno annuale reale tuttavia dipenderà:

- dal numero di alunni con disabilità in possesso di Diagnosi Funzionale, nei confronti dei quali l'Unità Multidisciplinare della ASL competente, indicherà, ai sensi della normativa vigente in materia, la necessità del Servizio di Assistenza Specialistica;
- dalle possibilità di bilancio della Regione Basilicata.

I dati riportati in questo Capitolato, quindi, hanno carattere puramente indicativo e potranno subire variazioni in base al numero di alunni con disabilità a cui offrire il servizio, a una diversa determinazione dei calendari e degli orari scolastici, anche in relazione alle direttive ministeriali e a nuovi provvedimenti che potranno essere emanati dalle competenti autorità scolastiche.

Al fabbisogno presunto, che comprende le ore di presenza di servizio, sono da conteggiare anche le ore cosiddette "connesse" al Servizio Educativo Assistenziale definite nel successivo art. 13 (programmazione, incontri con NPJA dell'ASL, partecipazione ad incontri con le scuole, partecipazione a incontri con gruppi o team di lavoro distrettuali, incontri con le famiglie, etc.), quantificate a tal fine dal Dirigente Scolastico, al medesimo costo orario.

Art. 6 - PERSONALE UTILIZZATO

Le figure professionali previste e necessarie per lo svolgimento del Servizio Educativo Assistenziale sono:

Responsabile dell'Appalto del Servizio;

Le funzioni attribuite al Responsabile d'appalto sono di governo dei rapporti con la committenza in riferimento, allo sviluppo dello specifico contratto, alle verifiche tecniche riguardanti la qualità e l'efficacia del servizio, allo sviluppo economico e amministrativo del contratto.

Il Responsabile dovrà essere in possesso di laurea ad indirizzo sociale o umanistico conseguiti in Italia o all'estero anche se non equiparati e dovrà avere maturato un'esperienza 5 anni in merito alla medesima funzione di Responsabile d'Appalto di servizi analoghi a quello oggetto del presente Capitolato.

Coordinatore della gestione tecnica e dell'organizzazione del servizio

La Ditta Affidataria deve individuare una figura con esperienza documentata sulla gestione del Servizio Educativo Assistenziale e sulle problematiche relazionali proprie dell'utenza, delle Istituzioni Scolastiche e dei servizi sociosanitari, Tale figura deve essere in possesso di diploma superiore o laurea ad indirizzo sociale o umanistico conseguiti in Italia o all'estero anche se non equiparati e di un'esperienza di coordinamento di servizi e attività analoghi a quelli richiesti di almeno 18 mesi, nonché di una comprovata e documentata competenza nelle aree del servizio oggetto del presente Capitolato.

Le funzioni attribuite al Coordinatore sono:

- essere il referente per la stazione appaltante con pieno mandato di coordinamento gestionale relativamente ad ogni aspetto del servizio oggetto di appalto;
- sovrintendere e coordinare la programmazione delle attività educative in stretta relazione con la Responsabile del Servizio H dell'Stazione appaltante e con le altre figure delegate dal Dirigente del Settore Istruzione dell'Stazione appaltante per l'appalto in oggetto;
- sovrintendere e coordinare il lavoro del Personale Educativo Assistenziale: presenze, ferie, permessi, sostituzioni, programmi di lavoro;
- curare l'invio di tutta la documentazione richiesta dal Settore Istruzione dell'Stazione appaltante;
- coordinare l'attività formativa per il personale del servizio;
- sovrintendere, coordinare e monitorare ogni altra attività prevista all'interno del presente Capitolato e del progetto presentato dalla Ditta.

Assistente specialistico

Per l'individuazione della figura dell'assistente specialistico l'impresa affidataria dovrà fare riferimento ad uno dei seguenti titoli di studio:

1. Laurea, anche triennale, o titoli equipollenti, in:

Scienze dell'Educazione, ex indirizzo in Educatore Professionale extrascolastico o triennale nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità;

- Scienze della Comunicazione;
- Scienze dell'Educazione e della Formazione anche triennale;
- Psicologia;
- Sociologia;
- Pedagogia;
- Educazione Professionale, ex D.M. n. 520/1998 o titoli equipollenti;

2. Diplomi o attestati specifici riconosciuti dalla Regione Basilicata per le funzioni di Assistente Specialistico

(Assistenza per "Autonomia e per la Comunicazione) ai sensi della DGR n. 1265 dell'08/11/2016 avente ad oggetto

"DGR n. 1625/2011 e s.m.i. — Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata — Approvazione Unità di Competenza, profilo professionale e scheda di qualificazione per "Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità";

3. L'interprete del linguaggio dei segni, per gli alunni con disabilità uditive e il tiflodidatta, insegnante Braille per gli alunni con disabilità visive, dovranno essere in possesso anche di uno dei titoli di cui ai punti 1 e 2.

4. per le sostituzioni temporanee fino ad un massimo di tre mesi è ammesso personale dotato anche di altro diploma di scuola secondaria di secondo grado (rispetto ai punti 1. e 2.), ma prima di iniziare l'attività dovrà avere svolto un corso di almeno 30 ore relativo alle tematiche inerenti il servizio di assistenza nell'integrazione scolastica degli alunni/e con disabilità della cui effettiva realizzazione deve essere dato conto alla Committenza attraverso opportuna documentazione.

Il personale deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato all'atto dell'assunzione in servizio. Su richiesta dell'Amministrazione, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto. La Ditta si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente Capitolato d'appalto.

Ruolo e compiti dell'assistente specialistico

Il ruolo dell'assistente specialistico è distinto da quello dell'insegnante di sostegno e da quello dell'assistente di base con i quali deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Facilita la comunicazione dello studente con disabilità con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattica educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico - socio - sanitari, in vista di progetti di intervento e la famiglia.

E' una figura professionale che si inserisce nelle attività scolastiche sulla base di quanto definito nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Il PEI, elaborato congiuntamente dalla Unità Multidisciplinare, dalla scuola, dagli operatori dei servizi sociali e in collaborazione con i genitori, è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con disabilità, in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104/1992.

Il compito dell'assistente specialistico è quello di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, svolgendo un'azione di intermediazione all'interno del gruppo classe collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini dell'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche. Nello specifico provvede alla:

- Attivazione di strategie psico- educative per lo svolgimento delle attività programmate;
- Mediazione e integrazione degli apprendimenti in stretta collaborazione con i docenti;

- Organizzazione e gestione delle attività di recupero individuali concordate con l'insegnante di sostegno e il consiglio di classe;
- Proposizione di iniziative di integrazione tra l'alunno e il contesto scolastico e la mediazione tra le diverse componenti della realtà scolastica (compagni, insegnanti, personale non docente, capo d'istituto) e tra la stessa e la famiglia.

Art. 7 OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti. Il personale dipendente dovrà essere, pena la risoluzione del contratto, assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali che regolano la materia, nonché possedere tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme. Il personale utilizzato dalla Ditta per tutte le attività richieste dal Capitolato deve essere composto da soci e/o dipendenti ed essere regolarmente iscritto a libro paga. Per tutto il personale viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e viene dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

La Ditta si impegna a rispettare i relativi Accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi contrattuali e receda da essi.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto la Ditta si obbliga comunque ad applicare integralmente tutte le norme di legge e contrattuali vigenti per il personale utilizzato (es. CCNL e Contratti Integrativi). La Ditta si obbliga altresì ad applicare il Contratto Nazionale e gli Accordi di lavoro provinciali sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il personale della Ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti") e le norme fissate dal presente Capitolato. Deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dell'utenza. Il personale della Ditta è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del C.P.

L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, di formazione, con specifico riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nella struttura scolastica oggetto del presente appalto, con la copertura definita dall'art. 40 del Capitolato. Entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria trasmetterà una copia della polizza alla stazione appaltante e dei successivi rinnovi.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia con le generalità del lavoratore e l'indicazione della Ditta di appartenenza come previsto anche dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i. Gli educatori che saranno impegnati presso le sedi scolastiche avranno quindi l'obbligo di partecipare alle formazioni previste dalle istituzioni scolastiche nonché alla partecipazione ai gruppi di lavoro eventualmente indicati per la gestione delle emergenze. Il personale della Ditta dovrà inoltre essere dotato di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, nonché guanti, ed ogni dispositivo di protezione individuale che possa risultare opportuno o obbligatorio dalle vigenti disposizioni normative per la realizzazione del servizio.

Detto personale deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di idoneità senza prescrizioni e/o limitazioni alla specifica mansione rilasciata dal medico competente, per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente Capitolato al Dirigente e funzionari delegati del Settore Istruzione della Stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. funzionari della stazione appaltante sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con la Stazione appaltante. A richiesta, la Ditta è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre Imprese che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto.

L'Affidatario, prima dell'inizio del servizio di ciascun operatore, o contemporaneamente nel caso di sostituzioni temporanee, invia comunicazione, scritta o telematica, dei dati anagrafici e dei titoli di studio che danno diritto all'assegnazione del servizio richiesto alla Committenza nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato e contestualmente all'istituzione scolastica sede di esecuzione del servizio.

Art. 8 - CLAUSOLA SOCIALE

In relazione allo specifico oggetto del servizio del presente Capitolato, la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti.

A tal fine, se a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, la Ditta aggiudicataria dell'appalto è tenuta obbligatoriamente al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuta al rispetto dell'art. 37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione.

In caso la Ditta aggiudicataria non faccia parte del predetto comparto e abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del servizio in affidamento, dovrà, in via prioritaria, assumere il personale che opera alle dipendenze del gestore uscente, dallo stesso individuato come idoneo, a condizione che sia coerente con l'organizzazione prescelta. L'impegno è da annoverare tra gli obblighi contrattuali specifici che gravano sull'appaltatore.

Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

La Ditta fissa un recapito dotato di idoneo collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che la Stazione appaltante intenda far pervenire alla Ditta. La distanza e la congruità della sede fissata dalla Ditta saranno verificate dalla Stazione Appaltante alla stipula del contratto e durante il controllo dell'esecuzione dell'appalto.

Come già indicato nell'art. 6, inoltre, l'Affidatario individua un Responsabile dell'Appalto (o del Servizio) che risponda all'insieme dei rapporti contrattuali fra Ditta e Stazione appaltante e almeno una o più figure professionali anch'esse con adeguata esperienza e competenze educative e/o pedagogiche (Coordinatore), che rispondano alla Committenza e alle Istituzioni Scolastiche per la gestione del servizio. In caso di più figure di Coordinamento, la Ditta definisce la suddivisione delle istituzioni scolastiche assegnate a ciascun coordinatore in modo da garantire alla Committenza e alle scuole stesse un'agevole gestione ordinaria del servizio stesso.

Il personale referente collabora con la Committenza o con l'Istituzione Scolastica direttamente qualora delegato nella verifica del servizio fornito. Di tale verifica, eventualmente delegata, deve essere fornita alla Committenza l'opportuna verbalizzazione.

L'Affidatario comunica alla Committenza, prima dell'inizio del servizio oltre ai dati anagrafici e i titoli di studio che danno diritto all'assegnazione del servizio richiesto già indicato nell'art. 6 del personale, l'assegnazione oraria per ciascun operatore e la sede di servizio assegnata in seguito alla concertazione con l'Istituzione Scolastica, oppure ogni qualvolta sopraggiunga una necessaria riorganizzazione in seguito a modifiche dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni/e con disabilità o altre modifiche organizzative dipendenti dalle Istituzioni scolastiche. L'Affidatario deve inoltre comunicare tempestivamente (entro 10 giorni) ogni altro dato che dovesse ritenersi eventualmente necessario dalla Stazione Appaltante in merito alla corretta esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente. L'Affidatario è infine tenuto a comunicare tempestivamente alla Committenza variazioni in merito all'organizzazione e assegnazione del personale, e comunque entro 7 giorni lavorativi.

Art. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere prestato nei giorni e negli orari stabiliti in funzione del numero degli utenti e della loro presenza nei diversi plessi scolastici. Il servizio dovrà attuarsi in contiguità con il servizio domiciliare sulla base degli obiettivi del Piano Individualizzato, allo scopo di potenziare le autonomie e garantire la continuità educativa e formativa e l'affiancamento dell'alunno con disabilità anche in orario extrascolastico nel quale non è prevista la presenza di tale figura specialistica. Il principio guida è quello "di assicurare unitarietà e continuità di risposta ai bisogni ... attraverso l'impegno congiunto e coordinato delle istituzioni, delle strutture, delle comunità locali e delle formazioni sociali" (comma 2 lett. C art. 1 LR n. 4/2007).

Gli orari di svolgimento, la loro durata e il numero degli operatori necessari saranno stabiliti dal committente, sentiti le Unità Multidisciplinari e i dirigenti scolastici. I compiti e le funzioni di assistenza educativa specialistica saranno svolti sia durante l'orario scolastico all'interno della scuola, sia negli altri momenti e luoghi per la partecipazione ad eventi esterni, quali gite o momenti formativi, organizzati dalla scuola.

Il servizio educativo specialistico prevede sia ore destinate all'intervento diretto con l'utenza, sia ore destinate ad attività indirette di tipo trasversale come nel seguito definite:

a. Attività diretta con l'utenza

Il supporto reso dal personale dedicato pur configurandosi come intervento "ad personam", in considerazione della valenza relazionale e comunicativa, dovrà prevedere momenti di intervento in contesti più allargati dove tutto il gruppo degli studenti potrà collaborare e fruire del progetto, in un'ottica di integrazione tra pari.

In caso di assenza prolungata per malattia o per ricovero dell'alunno, è previsto, all'interno del monte ore definito e nel rispetto degli obiettivi del Progetto Individualizzato, l'intervento presso il domicilio dello stesso, previa autorizzazione del servizio sociale dell'Ambito Socio territoriale di competenza e a seguito di accordi con la scuola e la famiglia. Nel caso di assistenza non prestata, le relative ore potranno essere recuperate prioritariamente per interventi mirati sullo stesso alunno o riversate per il potenziamento di interventi a favore di altri utenti.

b. Attività indiretta

Sono comprese tutte quelle attività connesse e funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli PEI, finalizzate alla programmazione, verifica, coordinamento, formazione e supervisione che comprendono: incontri di verifica periodica tra gli operatori dei vari servizi coinvolti nell'attività;

- Stesura delle relazioni educative.

Gli operatori della ditta appaltatrice, in base alle indicazioni dei Dirigenti Scolastici, avranno incontri iniziali con i docenti di riferimento al fine di definire i progetti individualizzati, che nel corso dell'anno scolastico saranno monitorati e valutati.

L'attività del personale all'interno del Servizio di Assistenza Specialistica si inserisce coerentemente nel progetto definito dai docenti curricolari e di sostegno e privilegia gli aspetti più strettamente educativi e assistenziali del progetto allo scopo di favorire l'effettiva inclusione scolastica.

All'interno di un percorso previsto dal P.E.I. il personale del Servizio di Assistenza Specialistica, qualora richiesto, potrà collaborare per la realizzazione di progetti quali frequenza di laboratori, di alternanza scuola-centri socio-riabilitativi, di utilizzo di risorse del territorio, percorsi di autonomia o ulteriori progetti che dovessero ritenersi necessari per il raggiungimento delle finalità in oggetto.

Art. 11 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

La Ditta s'impegna a garantire la continuità nei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del personale assente o che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato alle esigenze espresse dalla Committenza, adeguatamente motivato e documentato.

Per garantire la continuità del servizio in un'ottica di cura della continuità come indicatore di qualità la Ditta dovrà garantire un affiancamento di almeno tre giorni in caso di sostituzione definitiva del personale in corso d'anno senza oneri aggiuntivi per la Committenza. Tale obbligo sussiste anche per eventuali assenze

Art. 12 - CALENDARIO E ORARI

Le aperture e chiusure di ciascun anno scolastico seguiranno un calendario stabilito dalla Committenza che definisce l'avvio e la chiusura dell'anno scolastico comprese le sospensioni per le festività natalizie, pasquali, del S. Patrono, in base anche al calendario regionale. Suddetto calendario sarà comunicato

preventivamente all'Appaltatore insieme ad eventuali ulteriori sospensioni del servizio che potrebbero verificarsi, ad esempio, a causa di elezioni o calamità naturali. Nulla sarà corrisposto dalla Committenza alla Ditta in tali circostanze, ad esclusione di eventuali accordi specifici finalizzati alla realizzazione di progetti che rientrino nel PEI.

giorni e gli orari saranno diversi in base agli ordini di scuola e verranno comunicati dalla Committenza.

Art. 13 - SERVIZI COMPLEMENTARI

Nell'ambito della realizzazione dei PEI è possibile che la Committenza, su indicazione dell'Istituzione Scolastica, richieda l'attivazione del Servizio Educativo Assistenziale anche al di fuori delle sedi scolastiche indicate per attività previste dal PEI, quali uscite giornaliere e/o gite scolastiche oppure stages, laboratori o percorsi individualizzati presso agenzie educative e formative del territorio, anche laddove sia previsto un trasporto specifico.

Si prevede, inoltre, l'eventuale attivazione del servizio presso l'abitazione dell'alunno, o luogo di permanenza temporanea per motivazioni sanitarie e/o sociali situato nel territorio dell'Stazione appaltante, qualora sia impedito temporaneamente l'accesso all'istituzione scolastica. In questo caso il servizio sarà subordinato alla predisposizione formale di un progetto specifico da parte della scuola in accordo con la famiglia, e condiviso dalle autorità sanitarie competenti. Tali servizi saranno realizzati nell'ambito del monte ore complessivo già assegnato, pertanto, sarà cura dell'Istituzione Scolastica richiedente, in collaborazione con l'Aggiudicatario, verificare la capienza dell'eventuale banca ore disponibile oppure programmare il recupero delle ore effettuate eventualmente in eccedenza, nel rispetto dell'anno solare in cui si svolge il recupero. Nel caso di gite di più giorni saranno da conteggiare 15 ore giornaliere, mentre tutti gli oneri di vitto e alloggio saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Potrà oltremodo essere richiesto alla Ditta la presenza di PEA in assistenza al servizio di trasporto scolastico, sia netta tratta casa-scuola sia in occasione di uscite didattiche.

Art. 14 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La Ditta si impegna a propria cura e spese a realizzare i programmi di aggiornamento e formazione annuali dichiarati in sede di gara (di cui all'art. 22 del presente Capitolato) rilasciando all'Stazione appaltante periodica dichiarazione relativa agli argomenti sviluppati, ai relatori, alla durata, ai partecipanti, ed ogni altra informazione richiesta dall'Stazione appaltante.

[L'Aggiudicataria si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di

svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente Capitolato sollevando pertanto l'Stazione appaltante da oneri di istruzione del personale incaricato.

Infine, l'Impresa Aggiudicataria si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi organizzati dall'Stazione appaltante delle e dell'Azienda Sanitaria Locale di Modena, Distretto di Carpi che dovessero risultare pertinenti a situazioni per cui si ritenesse significativa la presenza del Personale Educativo Assistenziale.

Art. 15 - CONTROLLI SULLE ATTIVITA' E VALUTAZIONE

L'Amministrazione effettua controlli sul servizio appaltato attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto ed ogni altro incaricato in qualunque momento e sede di esecuzione del servizio durante tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore è tenuto a procedere a proprie spese alla rilevazione della qualità dei servizi erogati, attraverso strumenti idonei a rilevarne il grado di efficacia ed efficienza. In particolare deve essere fornito semestralmente un report relativo al servizio erogato. I reports devono contenere, oltre ai dati numerici, una relazione sull'andamento delle attività, punti di forza e criticità rilevate, aspettative degli utenti ed eventuali ambiti di miglioramento o eventuali dati provenienti da indicatori che dovessero rivelarsi utili alla produzione, all'analisi, al monitoraggio di quanto definito nei documenti di programmazione della Stazione Appaltante, senza oneri per la Committenza. Dovranno inoltre essere forniti report mensili contenenti il dettaglio delle prestazioni. L'Appaltatore è inoltre tenuto a rilevare su richiesta della Stazione appaltante per almeno due volte nel periodo di validità del presente appalto attraverso la somministrazione di appositi questionari, di concerto con il Responsabile del Servizio della Stazione appaltante, la valutazione della qualità percepita o ulteriori aspetti della qualità che dovessero risultare utili alla Committenza per la rilevazione della qualità del servizio sia da parte degli utenti che accedono ai servizi sia da parte degli operatori e professionisti dei servizi istituzionali che interagiscono con i servizi oggetto del presente appalto.

I risultati delle rilevazioni, opportunamente strutturati, devono essere trasmessi alla Stazione appaltante con apposita relazione che ne evidenzia i dati quantitativi e qualitativi.

PARTE 3 RELAZIONE GIURIDICA DELLA PRESTAZIONE

CAPO I: NORME DI RIFERIMENTO DATI GENERALI, MODALITÀ E CRITERI DI APPROVAZIONE

Art. 16 - NORME REGOLATRICI

I servizi oggetto del presente Capitolato rientrano negli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto dalle norme contenute nel presente progetto, dal Bando e dal Disciplinare di gara. I servizi dovranno inoltre essere resi nel rispetto e secondo le modalità previste dalla specifica normativa di riferimento di seguito indicata:

Norme generali

- Tutte le norme contenute nel presente Capitolato, dal Bando e dal Disciplinare di gara;
- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- Decreto Legislativo 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
- Tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara;
- Normativa di legge in materia di sciopero, di cui alla legge 02/06/1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i.

Normativa relativa alta disabilità:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, New York del 13 dicembre 2006, ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009;
- la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPR 24 febbraio 1994, denominato "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap";
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell'Istruzione in merito all'assistenza di base agli alunni con disabilità; il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2006, n. 289";
- le Linee-guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità con Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009;
- Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la L.R. 14.2.2007 N O 4 recante "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale"
- la L.R. 12.12.2014 n o 38 "Istituzione dell'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- la D.C.R n o 99 del 14.2.2017 come modificata ed integrata dalla D.G.R n o 287 del 4.4.2017 concernente "Linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado".

Normativa relativa all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche e i servizi educativi:

- La Legge "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" del 18 dicembre 1997 e il DPR 275 dell'8 marzo 1999 denominato "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57;
- il Dlgs. del 31 marzo 1998, n. 112 denominato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; la Legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il Dlgs. del 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" bb) il Dlgs. del 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione";
- la legge 6 del agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e la legge 30 ottobre

2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

- il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- il DPR n. 88 del 15 marzo 2010 "Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"* nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- il DPR n. 89 del 20 marzo 2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- il DPR n. 89 del 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- la Legge del 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78" la Legge dell'8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- la Legge del 15 luglio 2011, n. III "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" il Decreto Ministeriale n. 5669 e le linee guida del '12 luglio 2011 in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento; II) le "Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" del settembre 2012;
- Legge del 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e relativi decreti attuativi in via di approvazione;

Art. 17 - IMPORTO A BASE D'APPALTO

il valore a base d'asta del presente appalto, per l'affidamento dei diversi servizi indicati e per la durata dell'appalto, è pari ad € 17.245,65 oltre IVA.

L'importo è comprensivo di tutti i servizi, delle spese per materiale ed altro onere, espresso e non, derivante dal presente Capitolato. Il monte ore complessivo riferito all'intero periodo contrattuale è previsto in 820,44 ore.

Costo orario del servizio € 21,02

SERVIZIO	PREZZO ORARIO (IVA esclusa)	QUANTITA.ORE	IMPORTO COMPLESSIVO
	€ 21,02	820,44	€ 17.245,65

Art. 18 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 come modificato con Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla L.29 luglio 2021, n. 108.

L'Ente fino all'aggiudicazione definitiva ed in qualsiasi momento si riserva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, di annullare il procedimento. Nessun compenso è riconosciuto per la partecipazione all'appalto.

CAPO II: AMMISSIONE ALLA GARA

Art. 21 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Possono partecipare alla gara unicamente le cooperative sociali di tipo A o loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, secondo le Linee guida di cui alla deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'A.N.A.C., in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 50/2016)

Non trovarsi in nessuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs 50/2016)

Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali alla sezione A o C.

- Requisiti di capacità economico — finanziaria (art. 83 del D.Lgs 50/2016)

Vista la rilevanza dell'oggetto dell'appalto rispetto alla complessità e quantità dei servizi richiesti e il corrispettivo valore economico viene considerata prova di capacità economico-finanziaria avere realizzato complessivamente nel corso degli ultimi tre esercizi un fatturato non inferiore alla base di gara (iva esclusa) in servizi analoghi a quelli oggetto di gara. Per servizi analoghi si intendono servizi educativi assistenziali rivolti ad alunni con disabilità anche complesse e specifiche che frequentino nidi e/o scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado. Vengono considerati analoghi anche i servizi specifici per alcune tipologie di disabilità quali, ad esempio, la sordità, la cecità, l'autismo.

Requisiti di capacità tecnica (art. 83 del D.Lgs 50/2016)

1. La presenza nell'organico aziendale, alla data di pubblicazione del bando, di n. 1 figura professionale con qualifica di Responsabile dell'Appalto o del Servizio con esperienza nello specifico settore di cui a' presente Capitolato di almeno 5 anni e in possesso di:

- Diploma di Laurea (DL) - vecchio ordinamento, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR (http://pfff.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur#A3);
- Laurea Specialistica - DM 509/99, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur#A3);
- Laurea Magistrale DM 270/04, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/pree_e_classi/p/miur#A3);

Eventuali titoli riconosciuti equipollenti, a uno di quelli sopraindicati* dal Ministero dell'Istruzione devono essere elencati con citazione del relativo decreto a cura della Ditta.

2. La presenza nell'organico aziendale, alla data di pubblicazione del bando, di n. 1 figura professionale con qualifica di Coordinatore nello specifico settore di cui al presente Capitolato con esperienza professionale di almeno 18 mesi continuativi e in possesso di diploma superiore o laurea afferente alla area sociale o umanistica in base alle seguenti classificazioni'.

- Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur#A3);
- Laurea Specialistica - DM 509/99, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur#A3);
- Laurea Magistrale - DM 270/04, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR e classi/p/miur#A3);
- Eventuali titoli riconosciuti equipollenti, a uno di quelli sopraindicati, dal Ministero dell'Istruzione devono essere elencati con citazione del relativo decreto a cura della Ditta.

3. Aver approvato la carta dei servizi da cui si evincano l'approccio metodologico e le strategie psicoeducative previste per lo svolgimento delle attività programmate e le professionalità presenti).

4. Disporre all'interno della cooperativa di procedure di controllo, monitoraggio, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 22 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Fatto salvo quanto prevista nel bando e nel disciplinare di gara, sono esclusi dalla partecipazione alla gara le Imprese non in regola con gli adempimenti e le norme previste:

a) dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; b) dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro.

Entro il termine indicato nell'apposita richiesta dell'Amministrazione a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione l'impresa dovrà fornire la documentazione probatoria di quanto certificato in sede di gara con riferimento alle cause di esclusione dalla gara stessa.

ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, procederà, mediante istruttoria, ad una valutazione di congruità dell'offerta medesima, richiedendo adeguate precisazioni in merito alle diverse voci che compongono il prezzo offerto, con particolare riferimento ai costi della sicurezza e del personale.

Art. 23 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE E COOPERATIVE SOCIALI

Sono ammesse a presentare offerta anche Cooperative Sociali e relativi Consorzi ai sensi della Legge 381/91 appositamente e temporaneamente raggruppate, con le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutti gli operatori economici raggruppati nei confronti dell'Ente.

Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi essi dovranno indicare le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici raggruppati, con obbligo di evidenziare il nome delle Imprese esecutrici. Non è consentita l'associazione o il raggruppamento temporaneo d'Impresa

diverso da quello dichiarato in sede d'offerta, salvo quanto disposto dall'art. 48 commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata.

Il soggetto aggiudicatario, entro il termine indicato nell'apposita richiesta dell'ufficio contratti, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare tutta la documentazione richiesta e probatoria di quanto autocertificato in sede di gara, precisando che in caso di dichiarazioni mendaci e false l'Ente provvederà a norma del DPR 445/2000;
- provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti al contratto;
- depositare le polizze assicurative prescritte.

L'Impresa dovrà comunque iniziare il servizio - entro il termine fissato dall'Ente nella comunicazione di avvenuta assegnazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ricorrendone le circostanze previste dalle vigenti norme.

Art. 25 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il contratto da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria, in forma pubblica amministrativa secondo la forma stabilita dalla legge in materia;
- il presente Capitolato speciale d'appalto, completo di ogni allegato; - l'offerta economica presentata dall'Appaltatore.

Art. 26 - ESTENSIONE E RIDUZIONE

Ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità i servizi oggetto del contratto d'appalto potranno essere ridotti o aumentati alle stesse condizioni organizzative ed economiche e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 1.06 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Analogamente, servizi potranno essere ridotti in caso di riduzione degli stanziamenti disposti dalla Regione Basilicata nell'arco temporale di durata del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso nei casi previsti dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 5 e art. 106, comma 1.

Art. 27 - LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche, le specifiche tecniche dei prodotti, le attrezzature e quant'altro presentato dall'Appaltatore nell'ambito del contratto, dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore alla Committenza, in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell'art. 106 comma I lett. d punto 2) del D.Lgs. 50/2016,

Art. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO e DISCIPLINA DI DANNI/INDENNIZZI

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o altre procedure derivanti da insolvenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- cessione del contratto;
- impiego di personale non dipendente o socio dall'Impresa;
- grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dalla Direzione dell'esecuzione del servizio;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza; violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'impresa sarà tenuta nei confronti dell'Ente al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'Impresa; sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi; impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi; violazione degli orari concordati con l'Ente per l'effettuazione dei servizi; comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere il servizio; danni provocati al patrimonio.

Qualsiasi danno provocato al patrimonio in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l'impresa l'escussione del deposito cauzionale da parte dell'Ente appaltante, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente per essersi rivolto ad altre Imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso l'Impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti. L'Impresa dovrà nominare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.

Art. 30 - RECESSO

Le modalità di recesso sono quelle previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

Art. 31 - SCIOPERO e FORZATA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale scolastico o per altre ragioni che comportassero la sospensione del servizio, la Ditta sarà avvisata con il massimo anticipo possibile e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla Ditta aggiudicataria. In caso invece di esercizio del diritto di sciopero o di assemblee sindacali dei propri dipendenti, l'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di legge vigenti e le norme regolamentarie approvate al riguardo dalla Committenza e gli accordi vigenti. In caso di sciopero la Ditta è tenuta a darne comunicazione scritta all'Ente appaltante con il massimo anticipo possibile. Gli utenti dovranno comunque sempre inderogabilmente ricevere analoga informazione dalla Ditta con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data effettiva dello sciopero.

Potranno verificarsi interruzioni del servizio a causa forza maggiore quali calamità naturali, ordinanze di prefettura, di sindaci o altre autorità competenti per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, interruzioni dell'energia elettrica, etc. In ogni caso nulla è dovuto alla Ditta nelle giornate di sospensione del servizio, qualunque sia il motivo che ha determinato la chiusura.

Art. 32 - PREZZI E LORO REVISIONE

I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno. Dal secondo anno in poi, saranno sottoposti ad eventuale revisione sulla base di istruttoria condotta dalla Committenza dietro richiesta documentata dell'Impresa aggiudicataria.

Tale revisione prezzi è regolata dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

In assenza di elementi di comparazione, per gli oneri diversi dal costo del personale si applicherà l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge per la revisione dei prezzi dei contratti delle pubbliche Amministrazioni.

La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante lettera raccomandata con assicurata di ricezione e produrrà effetto dal giorno dell'esecutività dell'atto formale dell'Amministrazione.

che dovrà essere fatto entro 30 giorni dal ricevimento, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti.

Art. 33 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà mediante emissione di fatture mensili posticipate, suddivise per ogni singolo servizio svolto, emesse elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e sulle relative fatture, avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. I, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l'Ente che non siano in forma elettronica.

Art. 34 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare:

a) utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto. Entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

- i riferimenti specifici della Ditta, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale;
- tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è accaso il conto corrente);
- i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per la Ditta, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;
- l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

L'Appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, te generalità e il codice fiscale delle

nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. La Stazione Appaltante non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

b) effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della Stazione Appaltante.

Pertanto il contratto d'appalto dovrà contenere adeguate clausole in esecuzione della suddetta normativa prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 35 - PENALI

Saio più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, la Committenza, a tutela delle norme contenute nel presente contratto e qualora le stesse vengano disattese con responsabilità dell'Appaltatore, applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:

- qualora la Ditta non utilizzi personale in possesso dell'attestato di qualifica professionale richiesta verrà applicata una penale pari al 25% dell'importo orario di aggiudicazione, per ogni ora di mancato rispetto dell'obbligo suindicato. Nel caso in cui tale situazione si protragga per più di due mesi consecutivi, è facoltà della Stazione appaltante oltre all'applicazione delle penali disporre la risoluzione del contratto anche prima della scadenza con le modalità di cui all'art. 32;
- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra Impresa idonea, anche a prezzo superiore;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti assistiti da parte di operatori della Ditta verrà applicata una penale di €. 3.000,00;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza del servizio o in caso di mancata sostituzione del personale entro i termini previsti verrà applicata una penale di €. 2.000,00;
- mancato invio dell'elenco iniziale riportante il personale impiegato nell'appalto (titolari e sostituti):
penale
1.000,00;
- mancato aggiornamento successivo dell'elenco di cui sopra: penale di €. 250,00 per ogni lavoratore non preventivamente segnalato;
- mancata sostituzione del personale: penale pari a €. 250,00 per ogni giornata in cui non si è provveduto alla sostituzione del personale;
- inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del corrispettivo mensile;
- Per tutti i casi che dovessero verificarsi e che non rientrano specificatamente nelle casistiche sopra riportate verrà applicato:
- da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza di lieve entità;

- da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta mediamente grave nel rispetto delle norme di Capitolato;
- da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato. L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente nella figura del RUP.

Se l'Impresa, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposta al pagamento di tre penali, per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà dell'Stazione appaltante risolvere il contratto e aggiudicarlo alla seconda Impresa in graduatoria con eventuale interdizione alla partecipazione, della Ditta in dolo, a nuove gare dell'Ente secondo motivata valutazione dell'Ente medesimo in occasione della gara successiva.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell'Appaltatore è prevista l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Impresa non può opporre eccezione all'Ente e non ha titolo per il risarcimento di danni.

Art. 36 - RESPONSABILITA' e ASSICURAZIONI

La Ditta appaltatrice risponderà dei danni sia alle persone, sia alle cose - cagionati all'Amministrazione appaltante o a terzi (compresi gli utenti), anche per comportamenti omissivi del personale addetto, in relazione allo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da qualsiasi soggetto avanzata.

La Ditta appaltatrice si obbliga pertanto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, comprese le eventuali proroghe - idonea copertura assicurativa per:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività e ai servizi prestati, intendendosi compresi i danni derivanti dal complesso delle attività e dei servizi formanti oggetto dell'appalto, come descritto nel presente Capitolato d'onori, con tutte le attività inerenti, accessorie e complementari rispetto alle attività e servizi principali, nessuna esclusa né eccettuata, comprensiva della garanzia per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da tutti i prestatori d'opera addetti all'attività, inclusi i soci.

La richiamata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere:

- nella "descrizione del rischio assicurato", l'espresso richiamo all'oggetto dell'appalto del presente Capitolato d'onori

- massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

euro 5.000.000,00 per sinistro RCT, indipendentemente dal numero dei terzi danneggiati euro 3.000.000,00 per sinistro RCO, con sottostimate non inferiore a euro 2.000.000,00 per prestatore di lavoro

b) Infortuni degli utenti del servizio, per tutte le attività didattiche svolte sia durante la permanenza a scuola che durante le gite o altre attività extra scuola con indennità o somme assicurate pro capite non inferiori a:

€ 300.000,00 per morte

€ 60.000,00 per invalidità permanente

€ 30,00 di diaria per il caso di ricovero ospedaliero per infortunio

€ 3.000,00 per rimborso spese sanitarie - comprese, fino al 50% del massimale, cure dentarie e spese per lenti ed occhiali derivanti da infortunio.

Art. 37 - GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA, ALTRE GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI

Unitamente alla documentazione amministrativa di ammissione, le Ditte partecipanti alla gara dovranno prestare garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 da liberare, per le Ditte non aggiudicatrici, ad aggiudicazione avvenuta, nello stesso atto con cui si procede alla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

L'Aggiudicatario è inoltre obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto del singolo contratto (iva esclusa). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia è da prestare e si svilupperà nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse ed in generale per le casistiche indicate all'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente. La garanzia può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 10 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, Contestualmente alla garanzia definitiva, la Ditta dovrà versare l'importo relativo alle spese contrattuali, secondo i tempi e le modalità che saranno appositamente indicati dall'Ufficio Contratti.

[L'Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committenza avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo maturato e dovuto all'Appaltatore.

E' a carico dell'Impresa ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato, imputabile al proprio personale od a propri collaboratori, sollevando in proposito da eventuali responsabilità l'ente Appaltante.

Art. 38 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, è competente il Foro di Matera. A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto la/e Ditta/e dovrà/anno eleggere domicilio legale in provincia di Matera.

Art. 39 - TUTELA DELLA PRIVACY

Al momento della stipula del contratto, ai sensi degli artt. 4 comma I lettera g) e 29 del D.Lgs n. 196 del 2003, la Ditta aggiudicataria verrà nominata "Responsabile in esterno" del trattamento dei dati personali, dall' Stazione appaltante delle in qualità di Titolare de' trattamento stesso. Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare,

L'art. 29, comma 4 del D.Lgs. 196/2003, impone la forma scritta della nomina e in quest'ultima saranno elencati i compiti, gli obblighi e i doveri del Responsabile al fine del corretto trattamento dei dati personali degli utenti. La nomina è da intendersi tacitamente rinnovata ogni anno sino al termine del rapporto contrattuale con il Titolare del trattamento dei dati. La Ditta aggiudicataria sarà nominata Responsabile in esterno del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dalla Stazione appaltante delle in qualità di Titolare del trattamento; per quanto riguarda invece i dati che saranno raccolti successivamente dalla ditta stessa, per lo svolgimento del servizio, ad integrazione di quanto ricevuto dalla stazione appaltante, il Titolare del trattamento sarà la Ditta aggiudicataria con tutti gli obblighi e incombenze ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Art. 40 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si fa riferimento alle linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica di cui alla D.G.R. n. 99 del 10.2.2017 come modificata ed integrata dalla D.G.R. N. 287 DEL 4.4.2017 e a tutte le norme regolanti la materia.